Bilanci e IFRS

■ Nella riunione di aprile, lo IASB ha continuato il proprio processo di re-deliberazione sull'"Exposure Draft: Insurance Contracts" (ED).

Durante l'incontro lo IASB ha deliberato in via provvisoria, di confermare il contenuto

dell'ED in tema di presentazione dei ricavi dei contratti assicurativi. In particolare:

- Le imprese dovrebbero presentare nel conto economico complessivo i ricavi e i costi derivanti dai contratti assicurativi secondo quanto proposto dai paragrafi 56-59 e B88-B91 dell'ED.
- Le imprese dovrebbero fornire la seguente informativa:
 - o le riconciliazioni dei saldi di apertura e chiusura delle attività e passività derivanti dalla valutazione dei contratti assicurativi;
 - o la riconciliazione tra premi incassati nel periodo e ricavi da contratti assicurativi contabilizzati nel periodo;
 - o dati di input utilizzati per la determinazione dei ricavi rilevati nel periodo;
 - l'effetto, sugli importi in bilancio, dei nuovi contratti registrati nel periodo. In particolare deve essere data informativa degli effetti su: valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri, risk adjustment e contractual service margin.

Sempre con riferimento alla presentazione dei ricavi dei contratti assicurativi, lo IASB ha deciso in via provvisoria di non consentire alle imprese di presentare dati sui premi in conto economico se tali dati non risultano coerenti con la nozione comunemente accettata di ricavo.

- Le discussioni sull'ED sono continuate anche durante la riunione di maggio. Nello specifico, lo IASB ha tenuto una "Education Session" relativa ai contratti partecipativi; è stato discusso se, per tali tipologie di contratti, siano necessari adeguamenti a fronte delle decisioni precedentemente assunte dal Board sui contratti non-partecipativi e, in caso affermativo, di che tipo. Sul tema non sono state prese decisioni durante la sessione. Lo IASB ha, inoltre, discusso i sequenti aspetti:
 - rilevazione in conto economico del "contractual service margin";
 - contratti di prestazione di servizi a tasso fisso;
 - rischio assicurativo significativo;
 - trasferimenti di portafoglio e "business combination".
- Lo scorso 10 giugno è stato emanato in pubblica consultazione lo Schema di Regolamento recante l'aggiornamento delle disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011; la scadenza per eventuali commenti è il 10 luglio p.v. .
 - L'Autorità di Vigilanza ha specificato, nella Relazione di presentazione, di aver apportato modifiche a seguito di una riflessione sulle richieste pervenute dal mercato e in altre sedi informali su "l'opportunità di ampliare la possibilità per le imprese di assicurazioni di investire e di diversificare i propri investimenti, tenendo anche conto dei presidi di controllo interno aggiunti o rafforzati in vista della preparazione a Solvency II. Le modifiche apportate allo schema di Regolamento n. 36/2011 si propongono di realizzare il suddetto ampliamento, che consentirebbe alle compagnie di diversificare meglio i propri investimenti disponendo di un ventaglio più articolato di combinazioni rischio-rendimento".